



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

UFFICIO VI – AMBITO TERRITORIALE DI NAPOLI

IL DIRIGENTE

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante *«Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»*;

VISTO il D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, recante *“Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione”*;

VISTA la Legge 12 marzo 1999, n. 68, recante *«Norme per il diritto al lavoro dei disabili»*;

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 recante *«Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»*;

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;

VISTO il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante *“Codice in materia di protezione dei dati personali”* così come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101;

VISTI gli articoli 1014 e 678 del D. Lgs. 15 marzo 2010 n. 66 e successive modificazioni, che prevedono la riserva di posti in favore dei volontari nelle assunzioni presso le Pubbliche Amministrazioni;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante *«Codice dell'amministrazione digitale»*;

VISTO il D. Lgs. 13 aprile 2017 n. 59, recante *“Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107”*;



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

UFFICIO VI – AMBITO TERRITORIALE DI NAPOLI

VISTO il D. L. 29 ottobre 2019, n. 126, che introduce modificazioni all'art. 4 della L.3 maggio 1999, n. 124 e all'articolo 1, comma 107, della Legge 13 luglio 2015, n. 107, volte all'introduzione di graduatorie provinciali per l'assegnazione di contratti a tempo determinato su posti di supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche;

VISTO l'articolo 59, comma 4, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;

VISTO l'articolo 5-ter del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante *"Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15;

VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione 30 luglio 2021, n. 242, recante *«Procedura straordinaria in attuazione dell'articolo 59, commi da 4 a 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73»*;

VISTO il D.M. n. 188 del 21 luglio 2022, adottato in applicazione dell'art. 5-ter del decreto- legge 30 dicembre 2021 n. 228;

VISTO l'art 5 del D.L. n. 44 del 22/04/2023, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche, convertito con modificazioni dalla L. n. 21 giugno 2023, n. 74;

VISTO il D.M. n. 119 del 15 giugno 2023, *“Procedura straordinaria in attuazione dell' articolo 5 commi da 5 a 17 del decreto legge 22 aprile 2023 n. 44”*, il quale prevede che, in via straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico 2023/2024, i posti di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo effettuate a legislazione vigente siano assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione concessa, ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia delle GPS per i posti di sostegno o negli elenchi aggiuntivi;



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

UFFICIO VI – AMBITO TERRITORIALE DI NAPOLI

VISTO il proprio decreto prot. n. 10607 del 07 agosto 2023, con il quale è stata pubblicata la Graduatoria Provinciale per le supplenze della provincia di Napoli, classe di concorso Admm, I fascia, valevole per l'a. s. 2023/2024;

VISTO il proprio decreto prot. n. 10609 del 07/08/2023, recante l'elenco dei nominati con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo – scuola secondaria di Primo grado – su posto di sostegno ADMM ex D.M. n. 119 del 15 giugno 2023 – Procedura straordinaria in attuazione dell'articolo 5 commi da 5 a 17 del decreto-legge 22 aprile 2023 n. 44;

VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito, di concerto con il Ministro dell'Università e della Ricerca, n. 255 del 22 dicembre 2023, di revisione e aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028 sottoscritto il giorno 29/01/2025 in Roma, presso il Ministero dell'Istruzione e del Merito;

VISTO il decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026”, che ha introdotto il comma 3-quater all'art. 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 - Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado il quale recita: *“I docenti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto ovvero di nomina a tempo determinato ai sensi dell'articolo 13, comma 2, e dell'articolo 18-bis, commi 4 e 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, accettano l'assegnazione della sede scolastica ovvero rinunciano alla stessa entro cinque giorni dalla data di assegnazione della sede scolastica e, in caso di assegnazione a decorrere dal 28 agosto, comunque entro il 1° settembre dell'anno scolastico di riferimento. La mancata accettazione della sede scolastica nei termini indicati al primo periodo è considerata d'ufficio come rinuncia alla nomina e determina la decadenza dall'incarico conferito, e,*



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

UFFICIO VI – AMBITO TERRITORIALE DI NAPOLI

conseguentemente, la cancellazione dalla graduatoria dell'insegnamento per il quale la nomina è stata conferita. [...]”;

VISTO l'art 5, comma 17 del D.L. n. 44 del 22 aprile 2023, che dispone testualmente: *“I soggetti di cui al comma 13, per i quali il percorso annuale di formazione e prova nel corso del contratto a tempo determinato è integrato ai sensi del comma 8, sono immessi in ruolo sui posti di sostegno vacanti e disponibili nel limite dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 nella provincia della graduatoria di appartenenza a decorrere dall'anno scolastico successivo alla data di effettivo riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero, con priorità rispetto a ogni altra procedura di reclutamento prevista per il medesimo anno, se risultano, nell'anno scolastico 2023/2024, utilmente collocati nelle graduatorie per i posti di sostegno ai fini delle assegnazioni di cui al comma 5”.*

VISTO l'art. 9 comma 4 del D.M. n. 119/2023, che prevede *“Ai fini di cui all'articolo 5, comma 17, del decreto-legge, limitatamente ai soli titoli di specializzazione sul sostegno conseguiti all'estero e nelle more dell'emanazione del provvedimento di riconoscimento, i dirigenti degli Uffici territorialmente competenti individuano con proprio decreto gli aventi titolo alle immissioni in ruolo all'esito del positivo scioglimento della riserva contestualmente all'avvio della procedura di cui all'articolo 3”.*

VISTO l'art. 7 del D.L. n. 71 del 31 Maggio 2024, recante *“Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca”*, convertito con modificazioni dalla legge. 29 luglio 2024, n. 106, il quale prevede, ai commi 1 e 2-bis : *“Coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno superato, presso un'università estera legalmente accreditata nel Paese di origine o altro organismo abilitato all'interno dello stesso, secondo specifiche disposizioni che certificano il possesso di una formazione professionale acquisita in maniera prevalente nel territorio dell'Unione europea, un percorso formativo sul sostegno agli alunni con disabilità e hanno pendente, oltre i termini di legge,*



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

UFFICIO VI – AMBITO TERRITORIALE DI NAPOLI

il relativo procedimento di riconoscimento, ovvero hanno in essere un contenzioso giurisdizionale per mancata conclusione del procedimento entro i termini di legge, possono iscriversi ai percorsi di formazione, riferiti a un solo grado di istruzione, attivati dall'INDIRE o dalle università, autonomamente o in convenzione con l'INDIRE, e definiti dal decreto di cui al comma 3, se, contestualmente all'iscrizione, presentano rinuncia a ogni istanza di riconoscimento sul sostegno.

La rinuncia all'istanza di riconoscimento di cui al comma 1 non ha effetto sullo scioglimento della riserva prevista dall'articolo 7, comma 4, lettera e), dell'ordinanza del Ministro dell'istruzione e del merito n. 88 del 16 maggio 2024 né sulle procedure di reclutamento dei docenti cui si accede con riserva di accertamento del titolo estero e non comporta la revoca degli incarichi già conferiti con contratto a tempo indeterminato o determinato a coloro che sono ammessi al percorso formativo di cui al predetto comma 1. Il titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, conseguito in Italia, anche ai sensi del presente articolo, successivamente al titolo estero di cui si è chiesto il riconoscimento, è valido anche ai fini del consolidamento della posizione eventualmente acquisita dal docente, nell'ambito delle procedure volte alla stipulazione di un contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato, con riserva di riconoscimento del titolo di formazione conseguito all'estero di cui al comma 1”.

VISTA la nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per il personale scolastico – Ufficio III, prot. 140431 del 20 giugno 2025, contenente le indicazioni operative per l'applicazione dell'articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge. 29 luglio 2024, n. 106, ed in particolare nella parte in cui si dispone che gli Uffici competenti “a seguito delle comunicazioni di avvenuto conseguimento della specializzazione da parte degli interessati, consolideranno le posizioni degli aspiranti procedendo allo scioglimento della riserva nelle graduatorie concorsuali, nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie provinciali per le supplenze, nonché negli eventuali contratti che ne siano derivati”;



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

UFFICIO VI – AMBITO TERRITORIALE DI NAPOLI

INDIVIDUATI i docenti, inseriti nella Fascia 1C della graduatoria ADMM, valevole per l'a.s. 2023/24, che risultano utilmente collocati ai fini dell'applicazione dell'art 5, comma 17 del D.L. n. 44 del 22 aprile 2023;

RITENUTO di dover procedere al consolidamento della posizione acquisita dai seguenti docenti, nell'ambito della procedura di cui al D.M. n. 119/2023 volta alla stipulazione di un contratto a tempo determinato, finalizzato al ruolo ai sensi dell'articolo 5, commi da 5 a 17, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, qualora siano rispettate le condizioni delle suindicate normative;

DISPONE

Art.1) Gli aspiranti di cui al sottoindicato elenco graduato, collocati nelle graduatorie provinciali di supplenza, fascia F1C, per i posti di sostegno nell'a. s. 2023/2024, sono individuati, ai sensi dell'art. 9, comma 4, del D.M. n. 119/2023.

Art.2) Gli aspiranti inclusi nell'elenco dovranno comunicare all'indirizzo gpsprimogrado.na@istruzione.it, alla luce delle scadenze disposte per la definizione delle procedure concorsuali previste, perentoriamente entro il 24 Maggio 2026, l'avvenuto scioglimento della riserva, utilizzando il modello allegato alla presente, debitamente compilato in ogni sua parte, da inviare con la documentazione ivi richiesta (tutto in formato pdf). In caso di conseguimento del titolo italiano/Indire è necessario allegare la rinuncia all'istanza di riconoscimento sul sostegno presentata all'ente competente, ex articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71. Non possono partecipare alla procedura coloro che abbiano ricevuto un provvedimento definitivo di rigetto dell'istanza di riconoscimento (anche qualora successivamente sia stato conseguito un titolo italiano).

Art.3) In caso di esito positivo della verifica della documentazione presentata, gli aspiranti avranno titolo alla stipula di contratto a tempo determinato, preordinato alla successiva immissione in ruolo su posti di sostegno vacanti e disponibili nel limite del contingente autorizzato, con priorità rispetto a ogni



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

UFFICIO VI – AMBITO TERRITORIALE DI NAPOLI

altra procedura di reclutamento prevista per il medesimo anno, ai sensi dell'art. 5, commi da 5 a 17, del D.L. n. 44/2023.

Art. 4) Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti dall'ordinamento.

IL DIRIGENTE

Luisa Franzese

F.to digitalmente ai sensi del c.d. C.A.D. e normativa connessa

Responsabile e referenti del procedimento:

Antonio Simeone, Luisa Romagnoli, Ettore Castiglione, Cinzia Olivieri - Scuola Secondaria di Primo Grado

e-mail: gpsprimogrado.na@istruzione.it



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

UFFICIO VI – AMBITO TERRITORIALE DI NAPOLI

GPS ADMM - Docenti utilmente collocati in Fascia 1C a.s. 2023.24

UFF. PROV.	CL. DI CONC.	TIPO TITOLO	FASC	SOTTO FASCIA	ORD. SC.	COGNOME	NOME	PUNTEGGIO VERIFICATO*
NA	ADMM	ESTERO	1	F1C	MM	CANTIELLO	GIOVANNA	105,50
NA	ADMM	ESTERO	1	F1C	MM	JAMSHIDI	NASRIN	95
NA	ADMM	ESTERO	1	F1C	MM	INGENITO	DORITA	85
NA	ADMM	ESTERO	1	F1C	MM	MAGGIO	ERIKA	84
NA	ADMM	ESTERO	1	F1C	MM	NATALE	ANNA	81
NA	ADMM	ESTERO	1	F1C	MM	STRIGARO	PAOLO	80
NA	ADMM	ESTERO	1	F1C	MM	FALACE	ANGELA	76
NA	ADMM	ESTERO	1	F1C	MM	STRIGARO	CHIARA	72
NA	ADMM	ESTERO	1	F1C	MM	BOCCIA	ROSARIA	72
NA	ADMM	ESTERO	1	F1C	MM	POMELLA	CARMELA	71
NA	ADMM	ESTERO	1	F1C	MM	MACARIO	VITTORIA	71
NA	ADMM	ESTERO	1	F1C	MM	SEVERINO	GABRIELE	69
NA	ADMM	ESTERO	1	F1C	MM	D'AMBROSI	CARMELA	66
NA	ADMM	ESTERO	1	F1C	MM	DI LIETO	DESIREE	64
NA	ADMM	ESTERO	1	F1C	MM	ALFANO	GIULIO	64
NA	ADMM	ESTERO	1	F1C	MM	CIRILLO	NATALIA	60
NA	ADMM	ESTERO	1	F1C	MM	BIANCO	EMILIO	56
NA	ADMM	ESTERO	1	F1C	MM	DONNARUMMA	FRANCESCA	55,50

*Punteggi adeguati alle verifiche operate dalle istituzioni scolastiche, tenuto conto dei titoli non valutabili dichiarati. Non possono partecipare alla procedura i docenti che si sono inseriti in Fascia 1B, rinunciando al mantenimento in Fascia 1C, ed i docenti di ruolo su classe ADMM